

L'Approfondimento

Modello IVA 2016: le operazioni soggette a *reverse charge* / *split payment*

PREMESSA

È indubbio che le principali novità nell'ambito del modello IVA 2016 relativo al 2015, riguardano i nuovi campi e righe destinati ad accogliere le operazioni soggette a *reverse charge* e allo *split payment*.

In particolare nel quadro VE sono stati aggiunti due campi (8 e 9) nella sezione 4 del rigo VE35, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del *reverse charge*, per l'indicazione delle prestazioni di servizi:

- ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter), relative al comparto edile e settori connessi;
- ex articolo 17, comma 6, lettera d-bis), d-ter) e d-quater) relative al comparto del settore energetico.

È stato inoltre aggiunto un nuovo rigo VE38 per le “Operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 17-ter” con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Conseguentemente i righe successivi ed il rigo della sezione 5 sono stati rinumerati.

Al pari, è stato modificato il quadro VJ con l'introduzione dei righe VJ17 e VJ18, i quali riguardano rispettivamente:

- le prestazioni di servizi ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter);
- le operazioni del settore energetico ex articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater).

Inoltre, è stato introdotto il rigo VJ19 riservato alle Pubbliche Amministrazioni, titolari di partita IVA, tenute al versamento dell'imposta per gli acquisti effettuati in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter.

Da ultimo, è stato previsto il nuovo campo 5 nel quadro VX denominato “Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter”, la cui compilazione è riservata ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di Pubbliche Amministrazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti e hanno diritto all'erogazione in via prioritaria

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente pagina 1 di

del rimborso annuale fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dell'IVA applicata alle predette operazioni. Conseguentemente i campi successivi sono stati rinumerati.

IL NUOVO REVERSE CHARGE

Come noto, la Legge di Stabilità per l'anno 2015 (comma 629, lettera a), articolo 1), ha introdotto importanti novità in tema di *reverse charge*, ex articolo 17, D.P.R. n. 633/1972, il quale è divenuto attualmente applicabile nell'ambito dei servizi relativi a edifici, nel settore energetico e in quello del commercio di bancali usati di legno (pallet).

I numerosi dubbi creatisi sul tema al momento dell'emanazione della novellata disciplina, sono stati sciolti dall'Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 14/E del 27.03.2015 e n. 37/E del 22.12.2015. In virtù dei chiarimenti in queste contenuti è stato definito il principio generale in base al quale, a partire dal 01.01.2015, alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, e completamento relativi agli edifici, svolte nell'ambito di un rapporto B2B, deve essere applicato il meccanismo dell'inversione contabile.

In particolare nella Circolare n. 14/E sopra richiamata, l'Agenzia delle Entrate ha individuato, attraverso i codici ATECO, le attività per le quali si ritengono valide tali nuove disposizioni:

PRESTAZIONE	CODICE ATECO
Servizi di pulizia	81.21.00 – 81.22.02
Demolizione	43.11.00
Installazione di impianti	43.21.01 – 43.21.02 – 43.22.01 – 43.22.02 – 43.22.03 – 43.29.01 – 43.29.02 – 43.29.09 (tutte limitatamente alle prestazioni riferite a <u>edifici</u> e <u>incluse manutenzioni e riparazioni</u>)
Completamento di edifici	43.31.00 – 43.32.01 – 43.32.02 – 43.33.00 – 43.34.00 – 43.39.01 – 43.39.09 (tutte limitatamente alle prestazioni riferite a <u>edifici</u>)

Con riferimento al settore edile occorre precisare che per edificio si intende – in senso stretto – un “fabbricato”; per questo motivo l'applicazione del *reverse charge* deve ritenersi esclusa da qualsiasi prestazione di servizio – anche rientrante nei suddetti ATECO – resa altrove (ad esempio giardini, macchinari, terreni, ecc.).

Resta inteso che, come chiarito dalla relazione illustrativa della Legge di Stabilità 2015, *“il sistema dell'inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”*.

Dal punto di vista normativo le modifiche di cui trattasi trovano applicazione in relazione alle prestazioni di seguito elencate:

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE		
ARTICOLO 17, COMMA 6, D.P.R. N. 633/72	DECORRENZA	DESCRIZIONE
Lettera a-ter)	01.01.2015	Prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento)
Lettera d-bis)	01.01.2015 al 31.12.2018	Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex articolo 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della citata Direttiva
Lettera d-ter)		Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva e di certificati relativi a gas e energia elettrica
Lettera d-quater)		Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex articolo 7-bis, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/72

Rispetto la tabella sopra riportata è opportuno evidenziare che la versione originaria del comma 629, lettera a), articolo 1) della richiamata Legge di Stabilità 2015, faceva rientrare nel computo della nuova disciplina anche la disposizione ex articolo 17, comma 6, lettera d-quinquies) relativa alle *“cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari”*. L'adozione di tale misura era stata subordinata al rilascio, da parte del Consiglio Europeo, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva n. 2006/112/CE23.

Ebbene tale autorizzazione al momento non è stata concessa in ragione del parere negativo espresso dalla Commissione UE; si deve pertanto ritenere inapplicabile

l'adozione del regime di inversione contabile nell'ambito di operazioni di cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

IL CONTRATTO UNICO CON LA PLURALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Nel caso particolare, ma abbastanza frequente, di un unico contratto in cui sono previste più prestazioni di servizi di cui solo alcune assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, sarà necessario:

- 1) scomporre le operazioni poiché quest'ultimo "costituisce la regola prioritaria";
- 2) distinguere in fattura le singole prestazioni soggette a *reverse charge* dalle altre "in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell'inversione contabile" (cfr. Circolare n. 14/E del 27.03.2015).

In ogni caso, come specificato nella più volte richiamata Circolare n. 14, stante la complessità e la varietà delle fattispecie configurabili nell'ambito di un contratto di appalto di costruzione / restauro / ristrutturazione / risanamento conservativo di un edificio, è concessa, in presenza anche di prestazioni soggette a *reverse charge* ai sensi della lettera a-ter), l'applicazione delle regole ordinarie in luogo del meccanismo dell'inversione contabile.

IL NUOVO QUADRO VE DEL MODELLO IVA 2016 PER IL REVERSE CHARGE

Come premesso, nel quadro VE del modello IVA 2016 sono stati aggiunti due campi (8 e 9) nella sezione 4 al rigo VE35, riservati all'indicazione delle operazioni assoggettate a *reverse charge* per l'indicazione delle prestazioni di servizi:

- ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter), relative al comparto edile e settori connessi;
- ex articolo 17, comma 6, lettera d-bis), d-ter) e d-quater) relative al comparto del settore energetico.

Operazioni con applicazione del reverse charge		1
2	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	,00
3	Cessioni di oro e argento puro	,00
4	Subappalto nel settore edile	,00
5	Cessioni di fabbricati	,00
6	Cessioni di telefoni cellulari	,00
7	Cessioni di microprocessori	,00
8	Prestazioni comparto edile e settori connessi	,00
9	Operazioni settore energetico	,00

È evidente che i campi otto e nove, oltre che il due, rappresentano una distinzione del valore riportato nel campo 1.

Esempio 1: si consideri una Srl con la seguente situazione:

PRESTAZIONE		
DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	REVERSE CHARGE
Pulizia di uffici	12.000	Sì

In tal caso il quadro in parola dovrà essere compilato come di seguito rappresentato:

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	12.000 ,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	2	,00
2	3		
VE35	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	5
4	,00	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori	7
6	,00	7	,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	9
8	12.000 ,00	9	,00

Esempio 2: si consideri ora il caso di una Srl la quale ha:

PRESTAZIONE		
DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	REVERSE CHARGE
Appalto per la realizzazione impianto elettrico	55.000	Sì

Al pari del precedente il quadro in parola dovrà essere compilato come di seguito rappresentato:

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	55.000 ,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	2	,00
2	3		
VE35	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	5
4	,00	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori	7
6	,00	7	,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	9
8	55.000 ,00	9	,00

Esempio 3: si consideri una Srl la quale, per l'anno 2015, ha fornito le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE		
DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	REVERSE CHARGE
Cessione pallet usati	10.000	Sì

In tal caso il quadro in parola dovrà essere compilato come di seguito rappresentato:

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	10.000 ,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	2	10.000 ,00
2	3		,00
VE35 Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	4	,00
4	5		,00
Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori	6	,00
6	7		,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	8	,00
8	9		,00

IL NUOVO QUADRO VJ DEL MODELLO IVA 2016

Anche il quadro VJ ha subito modifiche in virtù della nuova disciplina di cui trattasi; nello specifico gli acquirenti / committenti devono annotare:

- nel rigo VJ6 l'IVA dovuta sugli acquisti di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivo al primo, assoggettati a *reverse charge* ex articolo 74, comma 7, D.P.R. n. 633/72;

VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
---	-----	-----

- nel rigo VJ17 l'IVA dovuta in base all'applicazione del *reverse charge* ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della lettera a-ter);
- nel rigo VJ18 l'IVA dovuta in base all'applicazione del *reverse charge* ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater).

VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00

Esempio 1-bis: riprendendo il precedente esempio 1, il committente che ha usufruito della prestazione di pulizia degli uffici sarà tenuto ad integrare le fatture ricevute con l'indicazione dell'aliquota (22%) e della relativa imposta, provvedendo altresì ad annotare le stesse nel registro degli acquisti e delle fatture emesse. Pertanto, a fronte di una prestazione di servizio del valore complessivo di euro 12.000, rileverà un credito IVA pari a euro 2.640 che esporrà in dichiarazione come di seguito rappresentato:

VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	12.000 ,00	2.640 ,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00

Esempio 2-bis: considerando ora il precedente esempio 2, la Srl che ha ricevuto la prestazione è tenuta:

- 1) ad integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota (22%) e della relativa imposta;
- 2) ad annotare la stessa nel registro degli acquisti e delle fatture emesse.

La compilazione del modello IVA sarà la seguente:

VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	55.000 ,00	12.100 ,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00

Esempio 3-bis: con riferimento al precedente esempio 3, l'acquirente è tenuto a:

- 1) integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota (22%) e della relativa imposta,
- 2) annotare la stessa nel registro degli acquisti e delle fatture emesse.

Di seguito la compilazione del modello IVA:

VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	10.000 ,00	2.200 ,00
-----	--	------------	-----------

LO *SPLIT PAYMENT*

È noto che lo *split payment* rappresenta il meccanismo di scissione dell'IVA in base al quale:

- 1) per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcune Amministrazioni Pubbliche;
- 2) per i quali i suddetti cessionari / committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA;
- 3) l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi.

In pratica, l'IVA viene "scissa" tra:

- a) cedente / prestatore il quale secondo le regole ordinarie è il debitore d'imposta;
- b) cessionario / committente (PA) a cui viene attribuito l'onere di versare l'imposta ai sensi del nuovo articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/72.

Pertanto, in virtù delle disposizioni ex articolo 1, comma 629, lettera b), Finanziaria 2015, i fornitori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'Erario.

Gli aspetti applicativi delle disposizioni in parola sono stati definiti con il D.M. 23.01.2015 e chiariti dall'Agenzia delle Entrate con la successiva Circolare n. 15/E del 13.04.2015.

Sulla scorta di questi interventi è possibile affermare che lo *split payment* trova applicazione con riferimento a:

- operazioni documentate da fattura emessa ex articolo 21, D.P.R. n. 633/72, con indicazione "*dell'imposta addebitata all'Ente pubblico*";
- tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari e pertanto non solo a quelli effettuati "*nella veste istituzionale*" ma anche a quelli effettuati "*nell'esercizio di attività d'impresa*".

Circa le fatture emesse in data antecedente il 01.01.2015, rimane operativo il regime c.d. dell'"IVA ad esigibilità differita" ex articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 633/72, in base al quale la relativa imposta diventa esigibile al momento del pagamento da parte dell'Ente pubblico.

Ovviamente questo meccanismo comporta degli obblighi sia per il fornitore, che per il cliente, i quali possono essere rispettivamente sintetizzati come segue:

SOGGETTO OBBLIGATO	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO	
Cedente / prestatore	a) Emissione della fattura con l'annotazione: <ul style="list-style-type: none"> • "Scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/72"; ovvero • "<i>Split payment</i> di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/72"; b) annotazione nel registro delle fatture emesse / corrispettivi secondo le ordinarie modalità (esposizione dell'aliquota applicata e della relativa imposta) ma con appositi codici così da non far concorrere l'imposta sull'operazione nella liquidazione di periodo	
Enti pubblici	Acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale	a) annotazione della fattura nel registro degli acquisti per la detrazione dell'imposta; b) annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente, cosicché l'IVA dovuta partecipi alla liquidazione periodica del mese / trimestre

	<p>Acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività istituzionale</p>	<p>Versamento dell'IVA alternativamente:</p> <p>a) entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente per tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;</p> <p>b) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è esigibile, con versamenti distinti per ciascun giorno del mese, per il complesso delle fatture per le quali l'IVA è divenuta esigibile in tale giorno;</p> <p>c) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è esigibile, con versamenti distinti per ciascuna fattura la cui IVA è divenuta esigibile.</p> <p>In ogni caso non è ammissibile la compensazione. Il versamento dovrà essere effettuato mediante:</p> <p>1) modello "F24EP", se l'Ente è titolare di un c/c presso la Banca d'Italia, utilizzando il codice tributo "620E";</p> <p>2) con il modello F24, se l'Ente (diverso da quelli di cui alla lettera precedente) ha un c/c presso una Banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate / Poste, utilizzando il codice tributo "6040";</p> <p>3) direttamente in bilancio dello Stato con imputazione al Capo 8, capitolo 1203, articolo 12, se l'Ente è diverso da quelli di cui alle lettere a) e b)</p>
--	---	---

I NUOVI QUADRI VE E VJ DEL MODELLO IVA 2016 PER LO *SPLIT PAYMENT*

Con riferimento al quadro VE, oltre alle novità sopra esaminate in tema di *reverse charge*, ulteriori osservazioni possono essere fatte in tema di *split payment*. In particolare, nella dichiarazione IVA di quest'anno è stato introdotto il nuovo rigo VE38, all'interno del quale deve essere annotato l'ammontare delle cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici in applicazione del citato articolo 17-ter.

VE38 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter

,00

Come già abbiamo avuto di specificare, le fatture emesse fino al 31.12.2014 con "IVA a esigibilità differita", incassate nel 2015, dovranno essere annotate nel modello IVA 2016 secondo le consuete modalità, quindi:

1) indicando nel quadro VE l'imponibile e l'IVA in corrispondenza della relativa aliquota;

2) rettificando il volume d'affari tramite il rigo VE39.

Nel quadro VJ è stato altresì introdotto il nuovo rigo VJ19 utilizzabile dagli Enti pubblici titolari di partita IVA, che hanno effettuato acquisti di beni / servizi con applicazione dello *split payment* e che sono tenuti al rispetto degli adempimenti sopra descritti.

VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
---	-----	-----

Esempio: si consideri la seguente situazione (per comodità si assuma l'IVA al 22% per tutte le operazioni sotto elencate):

OPERAZIONE		
DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	SPLIT PAYMENT
Cessione mobilio	15.000 oltre a IVA	Sì
Incasso 2015 di fatture emesse nel 2014 con IVA ad esigibilità differita	10.000 oltre a IVA	No

In tal caso la compilazione avverrà come di seguito rappresentato:

VE22	10.000,00	22	2.200,00
VE38 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter	15.000,00		
VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	10.000,00		

Esempio: si consideri ora la seguente situazione (per comodità di assumo l'IVA al 22% per tutte le operazioni sotto elencate):

OPERAZIONE			
DESCRIZIONE	IMPORTO	SPLIT PAYMENT	REVERSE CHARGE
Servizio edile in subappalto	30.000	No	Sì (articolo 17, comma 6, lettera a))
Servizio edile	225.000	No	Sì (articolo, 17, comma 6, lettera a-ter))
Servizi a Enti pubblici	52.000	Sì	No

Incasso 2015 di fatture emesse 2014 con IVA a esigibilità differita	54.000	No	No
Acquisto pallet usati	13.000	No	Sì
Acquisto servizi in sub-appalto	5.000	No	Sì (articolo 17, comma 6, lettera a))
Acquisto servizi edili	100.000	No	Sì (articolo 17, comma 6, lettera a-ter))

Stanti le sopraelencate operazioni attive e passive l'Imposta sul Valore Aggiunto sarebbe così articolata:

TIPO IVA	ORIGINE	IMPORTO
A debito	Fatture 2014 a esigibilità differita incassate nel 2015	11.880
	Acquisti servizi in <i>reverse charge</i> ex articolo 17, comma 6, lettera a)	1.100
	Acquisti servizi in <i>reverse charge</i> ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter)	22.000

L'IVA a credito di tali acquisti va riportata nel quadro VF in corrispondenza delle relative aliquote IVA.

Di seguito la compilazione del quadro VE con riferimento alle operazioni sopra elencate:

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	54.000	,00	4	11.880	,00
	VE21			10		,00
	VE22			22		,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		,00			,00
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)					,00
	VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00			
	VE32 Altre operazioni non imponibili		,00		225.000+30.000	
	VE33 Operazioni esenti (art. 10)		,00			
	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies					
	Operazioni con applicazione del reverse charge		255.000			,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00			
	Cessioni di oro e argento puro	3				,00
	VE35 Subappalto nel settore edile	4	30.000			,00
	Cessioni di fabbricati	5				,00
	Cessioni di telefoni cellulari	6	,00			,00
	Cessioni di microprocessori	7				,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	8	225.000			,00
	Operazioni settore energetico	9				,00
	VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1				,00
	VE37	2				,00
	VE38 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		52.000			,00
	VE39 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		54.000			,00

Di seguito la compilazione del quadro VJ con riferimento alle operazioni sopra elencate:

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE		IMPOSTA	
		1	2	1	2
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)				
			,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00		,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)				
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		13.000 ,00		2.860 ,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		5.000 ,00		1.100 ,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00		,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		100.000 ,00		22.000 ,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00		,00
VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter		,00		,00
VJ20	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ19)				,00

7 marzo 2016

Gianfranco Costa